Direzione Centrale Servizi Elettorali - D.A.I.T. - D.C. Servizi Elettorali - Prot. Ingresso N.0004103 del 15/02/2024

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0004897 del 15/02/2024

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Circolare n. 13/2024

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
per il tramite del Segretario Generale – Struttura Enti locali
- Ufficio elettorale e Servizi demografici

AOSTA

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

e, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie

ROMA

OGGETTO: Esercizio del diritto di voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia.

Il Consiglio dell'Unione europea, conformemente all'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976, ha preso atto, come da comunicato diffuso in data 22 maggio 2023, che le prossime elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale e diretto avranno luogo nel periodo tra il 6 e il 9 giugno 2024.

Con decisione (UE) 2023/2061 del Consiglio del 22 settembre 2023, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 27 settembre 2023, n. L 238/114, è stata stabilita la composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2024 - 2029. Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si richiamano le disposizioni dettate in materia dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

Con la citata normativa, com'è noto, è stata recepita nel nostro Paese la direttiva n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993, che prevede l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. Il principio che sottende la direttiva è quello della "cittadinanza dell'Unione", in un'ottica di integrazione europea, con il conseguente diritto di voto esercitabile, su domanda, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti al Paese di residenza.

Pertanto, i cittadini dell'Unione residenti in Italia, per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, devono presentare al sindaco del comune di residenza, ove non lo abbiano già fatto in occasione di precedenti elezioni europee, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune per il voto alle elezioni europee. Tale domanda deve essere presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/94, convertito dalla legge n. 483/94, "non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione" e cioè **entro l'11 marzo 2024** (considerando data della votazione domenica 9 giugno 2024).

Direzione Centrale Servizi Elettorali - D.A.I.T. - D.C. Servizi Elettorali - Prot. Ingresso N.0004103 del 15/02/2024

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0004897 del 15/02/2024

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Tale termine, al fine di garantire il diritto di voto previsto dalla Costituzione e dalla normativa dell'Unione europea, deve intendersi rispettato anche quando la domanda, sebbene datata non posteriormente all'11 marzo 2024, sia pervenuta al Comune solo successivamente alla predetta scadenza.

Per quanto attiene al contenuto della domanda di iscrizione nella lista aggiunta, si precisa che il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine è dichiarato dal richiedente e non deve essere comprovato da alcuna attestazione rilasciata dall'autorità nazionale competente; inoltre, la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell'elettorato attivo va fatta dal cittadino dell'Unione con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacità elettorale nello Stato di origine.

I comuni, nell'ambito dell'istruttoria di rito, dovranno verificare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 408/94, l'assenza di cause ostative che comportino in Italia la perdita dell'elettorato attivo. Si rammenta che gli iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni europee possono esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia senza dover presentare una nuova istanza. A questo proposito, si ricorda che l'eventuale trasferimento di residenza in altri comuni italiani di iscritti nella suddetta lista aggiunta determina l'iscrizione d'ufficio dei medesimi nelle liste aggiunte del comune di nuova residenza, una volta espletata positivamente l'istruttoria di rito.

Le SS. LL. adotteranno ogni utile iniziativa al fine di garantire la celere definizione delle procedure di iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione che ne abbiano diritto, vigilando sulla tempestività e correttezza dei prescritti adempimenti da parte dei comuni.

Inviteranno, altresì, i sindaci a promuovere ogni opportuna attività, a livello locale, diretta a dare massima pubblicità alla facoltà per i cittadini dell'Unione di votare nel comune di residenza per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Per aderire ad analoga raccomandazione rivolta agli Stati membri dalla Commissione europea, le SS. LL. sensibilizzeranno i comuni ad inviare lettere personali a tutti i cittadini dell'Unione residenti nel comune che non siano ancora iscritti nella suddetta lista aggiunta; tali lettere dovranno avere il contenuto di cui all'allegato A, che verrà pubblicato in rete intranet, e saranno corredate del modello di domanda (allegato B,) che viene pubblicato anch'esso in rete internet già debitamente tradotto e distinto per ciascuno degli Stati membri che hanno tutti fatto pervenire a questo Dicastero la relativa traduzione: Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Cipro (CP), Germania (DE), Danimarca (DK), Estonia (EE) Spagna (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Grecia (GR), Croazia (HR), Ungheria (HU), Irlanda (IE), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Svezia (SE), Slovenia (SI) e Slovacchia (SK).

Il comune provvederà ad allegare a ciascuna lettera il modello di domanda dello Stato di cittadinanza del destinatario.

Da ultimo, per facilitare l'attività di divulgazione, viene altresì pubblicata in rete intranet, oltre alla bozza della lettera di cui all'allegato A, una bozza del manifesto di cui all'allegato C, tradotta in tre lingue (francese, inglese e tedesco), che potrà essere utilizzata dai comuni per dare ulteriore diffusione a tale rilevante facoltà per i cittadini dell'Unione residenti nel nostro Paese. I citati documenti sono disponibili anche sul sito internet di questo Dipartimento all'indirizzo https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/europee-2024-modulo-optanti; in virtù di apposita applicazione, sarà possibile, per i cittadini dell'Unione interessati, compilare on-line il modello di domanda, da stampare e firmare in originale, che dovrà essere inoltrato al comune.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Angelo de Prisco

DS